

# **A GARANZIA DELLA SICUREZZA PUBBLICA**

**IL GENERALE GARIBALDI DITTATORE IN SICILIA .**

**In virtù dei poteri a lui conferiti.**

## **DECRETA**

**Art. 1. È vietato alla gente armata di percorrere le vie tanto di giorno quanto di notte senza essere guidate dai loro capi o senza una speciale destinazione per iscritto.**

**Nel caso di contravvenzione saranno disarmate e poste in arresto.**

**Art. 2 Coloro che non appartengono a veruna squadriglia e sono perciò sforniti di capo si presenteranno nei termini di ventiquattro ore al Comitato provvisorio di guerra per ricevere il proprio destino.**

**Scorso tal termine saranno anco disarmati ed arrestati**

**Art. 3. È vietato del pari salire le case sotto il pretesto di cercar birri od armi. I contravventori saranno puniti come rei di furto ai termini dell'ordinanza da noi emessa oggi stesso.**

**Art. 4. L'esecuzione della presente rimane affidata alla Guardia Cittadina custode della pubblica sicurezza.**

*Dato in Palermo oggi 29 Maggio 1860*

**G. GARIBALDI**